

COMUNE DI PISA
Regolamento per le valorizzazione espressioni artistiche di strada
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 28/11/2002

Art. 1

Il Comune di Pisa riconosce l'arte di strada quale fenomeno culturale e ne valorizza tutte le forme espressive.

Art. 2

L'arte di strada è esercitata liberamente sul territorio comunale nei limiti del presente Regolamento.

Art. 3

Gli spazi ritenuti idonei all'esercizio dell'arte di strada, in ogni caso, non possono costituire ostacolo alla circolazione di pedoni e/o veicoli, in aggiunta ai luoghi indicati nel successivo articolo 12.

Si riserva, per ragioni ostative contingenti di vietare temporaneamente l'arte di strada anche negli spazi in precedenza non esclusi.

Art. 4

Intendesi artista chi opera nel campo dell'arte, esibendo il proprio talento attraverso la propria persona nelle sue varie espressioni.

Art. 5

L'artista di strada che, per la peculiarità della sua performance, produca la spontanea disposizione del pubblico definita "a cerchio" può esibirsi nei tempi necessari per ciascuna rappresentazione e comunque non oltre il periodo di un'ora continuativa; in ogni caso, indipendente dalla disposizione del pubblico gli intrattenimenti non possono prolungarsi per più di due ore per singolo luogo nell'arco della giornata e, in ogni caso, alle ore 9 alle ore 23. Relativamente all'esercizio di tecniche di disegno ("madonnari"), sempre che vengano utilizzati materiali che non possano danneggiare il sedime, il limite delle due ore di rappresentazione dell'opera è da intendersi dal completamento della stessa.

Art. 6

L'occupazione dello spazio da parte dell'artista di strada non rientra nelle normative che disciplinano l'occupazione del suolo pubblico e non può protrarsi oltre il tempo necessario all'esibizione di cui all'articolo 5.

Art. 7

È vietato esercitare il commercio su aree pubbliche. È altresì vietata qualsiasi forma di pubblicità, se non in osservanza alle normative vigenti.

Art. 8

Lo spazio necessario all'esibizione non può essere occupato in modo permanente con strutture elementi o costruzioni fisse; è consentita l'occupazione limitatamente alla durata dell'esibizione, con quanto strettamente necessario alla stessa.

Art. 9

L'artista di strada si obbliga, limitatamente al luogo e alla durata della sua esibizione, al mantenimento della pulizia nello spazio utilizzato e risponde di eventuali danneggiamenti al manto stradale o a qualsiasi struttura di proprietà pubblica.

Art. 10

L'Amministrazione Comunale non assume alcune responsabilità in ordine ad eventuali danni, derivanti dai comportamenti tenuti durante l'esibizione all'artista stesso, ad altre persone e/o cose.

Art. 11

L'artista di strada non può chiedere il pagamento dei biglietti o comunque pretendere un corrispettivo di denaro per la sua esibizione, essendo l'offerta, da parte del pubblico, libera. È consentito, alla fine della performance o durante la stessa, il solo passaggio con "cappello" tra il pubblico da parte della figura di artista prevista dal presente Regolamento.

Art. 12

Sono escluse dai luoghi in cui si può esercitare l'arte di strada i seguenti siti del Centro Storico di Pisa:

1 – Area decreto Ronchey;

2 – Largo Cocco Griffi;

3 – Piazza Manin;

4 – Borgo Stretto;

5 – Corso Italia fino a Via Pascoli da civico 5 a civico 125;

6 – Via S. Maria;

8 – Via Corsica;

E' altresì escluso l'esercizio, in qualunque area cittadina si trovino gli artisti:

Sotto i loggiati

Nelle zone di rispetto cimiteriale

Dove si svolge il commercio di aree pubbliche nelle ore di svolgimento delle stesse.

Art. 13

Chi esercita l'arte di strada deve prendere visione del presente regolamento presso gli Uffici del Comune.